

*Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta Eugenio Montale, 2 - Lecce
Tel. 0832.241808 - Fax 0832.090 732
Pec: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it*

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. - ROMA

RICORRE

Il sig. **MICELI ROBERTO** (C.F. MCLRRT83P18D862Q) elettivamente domiciliato in Lecce Piazzetta Montale n.2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Parato (C.F. PRTVCN66T03I119P), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto (PEC: parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t.

MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro p.t.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t.

PER LA REVOCAZIONE

- **della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII[^] n.5289/2024, mai notificata, emessa in relazione al procedimento Rg.n.8029/2023.**

PREMESSO

Con ricorso Rg.n.13063/21 l'appellante adiva il Tar Lazio ai fini dell'annullamento, previa sospensiva:

- del decreto dirigenziale prot. n. 32211 del 26.10.2021 dell'Ambito Territoriale di Roma con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Roma per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno

(ADSS), sull'erroneo presupposto che i suoi titoli abilitativi non siano riconoscibili ex lege da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti;

- delle graduatorie di cui sopra, nella parte in cui non risulta incluso con riserva il ricorrente;

- ove occorra, della circolare 25348 del 17.8.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;

- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

- ove occorra, altresì, della circolare ministeriale del Ministero convenuto prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;

nonché per l'accertamento:

- del diritto del ricorrente ad essere incluso negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Roma ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n.60/2020, nonché ad essere beneficiario di contratto di supplenza;

- del diritto al risarcimento del danno consequenziale.

Deduceva a tal fine in fatto e in diritto:

“Il ricorrente, docente precario non di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dall'O.M. n.60/2020 entro il termine previsto dal bando, ha presentato all'UST di Roma domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto sui posti di sostegno (ADSS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

A seguito della domanda di inserimento degli elenchi aggiuntivi, come disciplinati dal D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, ad oggi, il ricorrente era dapprima stato correttamente inserito nelle predette graduatorie scolastiche di prima fascia della provincia di Roma per il posto di sostegno “ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II grado” occupando rispettivamente il posto in graduatoria n.1500 e punti 11; poi a seguito di contratto di supplenza è stato depennato col decreto impugnato sull'erroneo presupposto che i titoli esteri siano stati conseguiti presso un

ente privato intermediario e non presso un'Università spagnola.

Il ricorrente viceversa ha conseguito il titolo di specializzazione presso l'Università "Antonio Nebrija" di Granada (Spagna).

Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Egli, infatti, attento alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, il ricorrente, dopo aver nel luglio scorso proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege, ha altresì richiesto di essere incluso con riserva negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze per il sostegno (ADSS) presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Roma ai sensi del D.M. 03.03.2021 n. 51. Inopinatamente, con il decreto dirigenziale impugnato, è stata disposta la sua esclusione sull'erroneo presupposto che il suo titolo abilitativo non sia riconoscibile ex lege da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti, presupposti che viceversa sussistono integralmente per come si evince dalla documentazione in atti.

I provvedimenti impugnati sono pertanto erronei, arbitrari ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL BANDO (LEX SPECIALIS) ED IN PARTICOLARE DELL'O.M. N.60/2020 E DEL D.M. 51/2021 - VIOLAZIONE ART.97 COST. - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE ART.3 e 7 L.241/1990 - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI - OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ART.59 COMMA 4 L.25.5.2021 N.73 - NONCHE' DEL D.M. N.242 DEL 30.07.2021 E DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE PROT.N. 25089/2021 - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETÀ' E ILLOGICITÀ' MANIFESTE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA E DISPARITÀ' DI TRATTAMENTO.

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che:

"Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione."

Nel merito invece va evidenziato che il medesimo il D.M. n.51 del 2021 risulta emanato ai sensi e sulla scia della disciplina di cui all'O.M. n.60 del 2020, tant'è che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 recita espressamente:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”

Orbene, l'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n. 60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Si è già detto in narrativa che il termine di scadenza delle domande di inserimento era fissato per il **25.7.2021**.

Orbene il ricorrente, come specificato in narrativa, ha conseguito il titolo estero il 21 luglio 2021, mentre la domanda di riconoscimento ministeriale risulta interposta entro il 25.7.2021 e quindi entrambi gli adempimenti risultano tempestivi in quanto effettuati entro la data di scadenza delle domande de quibus.

Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l'art.1 dell'O.M.n.60/2020 sancisce: **“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno...”** e quindi è pacificamente estensibile all'imminente anno scolastico 2021/2022; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell'art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta prevede l'opportunità di essere inseriti nelle graduatorie de quibus per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l'abilitazione sul sostegno **entro l'1.7.2021**, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come i ricorrenti, il cui riconoscimento è in itinere.

Si ribadisce che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”

Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno del ricorrente, la quale ha diritto quantomeno all'inclusione con riserva, anche perché le disposizioni normative citate nel decreto di esclusione nulla precludono in merito.

E' noto che con l'art.59 comma 4 d.l. n.73/2021, conv. in L.106/2021, il legislatore ha sancito: **“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente**

articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

Peraltro, sulla scia di tale disposizione di legge è stato varato il D.M. n.242 del 30.7.2021, nonché la circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 con cui sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenute agli uffici periferici e in cui si legge testualmente:

“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”

In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020, laddove si prevede l'inserimento con riserva dei soggetti, quale il ricorrente, che avendo conseguito il titolo estero entro la data dell' 31 luglio 2021 (si veda art.10 O.M. 60/2021) è in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie.

Si impugnano altresì il D.M. 242/2021 e la circolare ministeriale prot..n. 25089 del 6.8.2021 per quanto di ragione e nella parte in cui, nell'interpretare restrittivamente ed erroneamente l'art.59 comma 4 L.106/2021, precludono l'inserimento con riserva dei docenti che hanno conseguito il titolo estero entro il termine ultimo del 31.7.2021 e il cui riconoscimento è in itinere.

Infine si impugnano e contestano le argomentazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca contenute nella circolare ministeriale del 17.8.2021 e recepite nel provvedimento di esclusione impugnato, dal momento che si sostiene l'invalidità dei titoli spagnoli per l'assenza di determinati requisiti e percorsi didattici che invece risultano posseduti dal ricorrente per come si evince dalla documentazione in atti, non senza evidenziare che in ogni caso si tratta di aspetti relativi alla fase e al procedimento di riconoscimento ministeriale.

Peraltro, il Tar Lazio e il Consiglio di Stato, con un orientamento unanime e costante da ritenersi ormai “*ius receptum*” in *subiecta materia*, hanno sancito il riconoscimento automatico dei titoli rumeni e spagnoli: si veda Tar Lazio Sez.Terza Bis. n.3075/2021;

n.520/2021). Addirittura il Giudice Amministrativo ha anche annullato i decreti ministeriali di riconoscimento “*sub condicione*”, cioè quelli che hanno imposto misure compensative sul sostegno, ritenendole del tutto immotivate e proporzionate (per tutte **Tar Lazio Sez.Terza Bis n.8186/2021 e n. 9533 del 7.9.2021).**

Da qui la palese e clamorosa erroneità ed abnormità della circolare ministeriale del 17.8.2021 impugnata, nonché dei provvedimenti di esclusione che ne derivano.

Non si può infine trascurare la circostanza che l'impostazione logico-giuridica ed ermeneutica alla base dell'odierno ricorso è stata recentissimamente avallata, condivisa e acclarata da Codesto On.le Tar Lazio il quale, nel delibare sulla correttezza e legittimità degli atti ministeriali generali in materia di GPS, con numerose recentissime sentenze ha statuito testualmente:

“Il ricorso ed i motivi aggiunti meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.

A cogliere nel segno è l'evidenziato contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni contenute nell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze in qualità di docente munita di titolo conseguito all'estero ed in attesa di riconoscimento da parte del Ministero, senza invece prevederne l'inserimento con riserva.

Deve essere anzitutto precisato come l'amministrazione con l'O.M. n.60/2020, in attuazione del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 - bis e 6 - ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, abbia compiutamente disciplinato le graduatorie provinciali per le supplenze valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, senza prevedere alcun rinvio ad una successiva ed eventuale ulteriore regolamentazione.

Con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all'estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento.

Sul punto, l'art 7, lett. e) ha infatti statuito che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

Dalla natura di lex specialis della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l'Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzate nell'atto generale a monte.

Effettuata tale doverosa premessa, deve aggiungersi che per quanto riguarda la formazione degli elenchi aggiuntivi alle succitate graduatorie, vevoli per il solo a.s. 2021/22 e rilevanti ai fini dell'odierna controversia, la richiamata ordinanza n. 60/2021, all'art. 10 segnatamente, ha espressamente previsto che le modalità relative alla loro costituzione venissero indicate a cura di un successivo decreto.

Con l'impugnato decreto ministeriale n. 51/2021 l'Amministrazione ha dato attuazione

all'ordinanza, disponendo la formazione degli anzidetti elenchi aggiuntivi e statuendo, all'articolo 2, che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.

Tale disposizione, nell'estendere il termine per acquisire i titoli di partecipazione alla procedura originariamente fissati, in considerazione dell'impatto della pandemia sui tempi necessari per la conclusione dei corsi di formazione prodromici, ha semplicemente previsto l'applicabilità della stessa anche ai soggetti con titolo conseguito all'estero, senza indicare alcuna restrizione ulteriore rispetto alla possibilità per gli stessi di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi con riserva nelle more del riconoscimento del titolo conseguito, così come previsto, in via generale, dall'ordinanza n. 60/2020 e così come consentito ai soggetti in precedenza inseriti nelle GPS.

Peraltro, è lo stesso decreto ministeriale a prevedere, all'articolo 7, che “Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”, con ciò significando che in assenza di statuizioni espressamente derogatorie contenute nel decreto, come nel caso di specie, a dover trovare applicazione devono essere i dettami promananti dalla richiamata ordinanza.

In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all'estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.

Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell'istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi.

Da ultimo, deve essere disattesa la considerazione effettuata dall'Amministrazione resistente nei suoi scritti difensivi, nella parte in cui ritiene che l'asserita mancata previsione dell'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi dei candidati con titolo acquisito all'estero sia stata dettata dalla circostanza di dover evitare che, atteso il ridotto periodo di validità degli elenchi in questione, pari ad un solo anno scolastico, detti docenti potessero beneficiare di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze senza la previa effettiva verifica della riconoscibilità dei titoli vantati da parte del Ministero competente.

In ossequio al d.lgs. n. 206/2007 deve invero rilevarsi come il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero sia pari a centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con ciò significando che il suo rispetto consentirebbe all'Amministrazione, già nei primi mesi di avvio dell'anno scolastico, di verificare se l'ammissione con riserva dei docenti interessati negli elenchi aggiuntivi sia stata, o meno, sorretta da titoli validi e riconosciuti nel nostro ordinamento, consentendole di adottare tempestivamente le discendenti determinazioni in caso negativo.

In altre parole, la circostanza che la conclusione di detti procedimenti di riconoscimento si protragga molto spesso ben oltre gli indicati termini procedurali, non pare poter costituire una valida ragione per derogare alle disposizioni contenute, in via generale, nell'ordinanza ministeriale n. 60/2020 con riferimento agli aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS che abbiano conseguito un titolo all'estero, ai quali, pertanto, non può certo chiedersi di dover sopportare il pregiudizio derivante dalla mancata osservanza dei termini imposti all'Amministrazione per la conclusione dei richiamati procedimenti di riconoscimento che, evidentemente, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato della riserva ai fini dell'inserimento nelle GPS originarie disciplinate dalla medesima ordinanza."

(per tutte **Tar Lazio, Sez.Terza Ter, 9.10.2021 n.10411**).

Anche il CDS afferma i medesimi concetti:

"Considerato che:

- nell'ambito delle procedure selettive, destinate a concludersi con la formazione di una graduatoria tra plurimi concorrenti, la parte che intenda impugnare (altresì) la relativa graduatoria è onerata a notificare il ricorso, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato, da individuare in colui che subirebbe un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso (Consiglio di Stato Sez. VI, 3 ottobre 2017, n. 4606);

- avuto riguardo al caso di specie, fermo ogni approfondimento proprio della sede di merito, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che, in relazione alla classe di concorso di afferenza dell'odierno ricorrente, il Sig. Cocco risultava collocato nell'ultima posizione dell'elenco aggiuntivo della graduatoria provinciale per le supplenze per cui è causa; - dall'accoglimento del ricorso non sembrerebbe potere derivare un pregiudizio in capo agli altri concorrenti, non intimati in giudizio, che rimarrebbero comunque collocati in posizione prevalente rispetto a quella dell'odierno appellante;

- in siffatte ipotesi, non sembra possa configurarsi una parte cointrointeressata da evocare in giudizio a pena di inammissibilità del ricorso; - le questioni oggetto di giudizio meritano di essere approfondite nella sede di merito; - in particolare, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 242 del 30.7.2021, l'iscrizione agli elenchi aggiuntivi riferiti alle graduatorie provinciali per le supplenze per cui è causa è ammessa, anche con riserva di accertamento del titolo, per coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 59, comma 4, D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/21;

- tali previsioni sembrano riferirsi esclusivamente al conseguimento del titolo, senza specificare se ciò debba avvenire nell'ambito dell'ordinamento nazionale o in un ordinamento estero, non sembrando, dunque, escludere la rilevanza dei titoli conseguiti in territorio estero entro il 31.7.2021, per i quali sia stato già richiesto a tale data il riconoscimento in ambito nazionale; - ai sensi dell'art. 4, comma 11, del medesimo decreto n. 242 del 30.7.2021, "Salvo quanto previsto dal presente decreto, trova applicazione l'Ordinanza ministeriale e la disciplina generale vigente in materia di personale scolastico", dove per ordinanza ministeriale si intende, ai sensi dell'art. 1 del decreto de quo, l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020; - ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e),

Ordinanza ministeriale n. 60/2020 “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;

- tale disciplina non sembra derogata neppure dagli artt. 1 e 2 D.M. n. 51/2021, in forza dei quali la disciplina, che consente ai docenti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 di chiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia, è stata estesa “ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;

- difatti, da un lato, tali previsioni sembrano estendere ai titoli esteri una disciplina riguardante la data di conseguimento del titolo, non prevedendosi espressamente che anche il riconoscimento del titolo estero (oggetto di un'attività amministrativa non dominabile dal privato nei tempi del suo concreto svolgimento) debba essere ottenuto entro la medesima data;

- dall'altro, l'art. 7, comma 1, D.M. n. 51/2021 conferma, per quanto non diversamente previsto dal relativo decreto, la disciplina dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 supra richiamata; - per l'effetto, salvo ogni approfondimento proprio della sede di merito, sembra che la decisione ministeriale per cui è causa non sia immune dai vizi di legittimità censurati in ricorso;

- in particolare, sembra di dubbia legittimità - in relazione al combinato disposto degli artt. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60/2020, 1, 2 e 7 D.M. n. 51/2021, nonché 3 e 4 D.M. n. 242/2021 – la decisione dell'Amministrazione di escludere dagli elenchi aggiuntivi alle GPS i docenti che non soltanto hanno conseguito all'estero il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il termine del 31 luglio 2021, ma che entro la medesima data hanno pure presentato l'istanza di riconoscimento presso il competente organo ministeriale;

- l'esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per cui è causa è idonea a produrre un pregiudizio grave e irreparabile, privando la parte privata della chance occupazionale, con conseguente lesione di un bene giuridico di primario rilievo facente parte del patrimonio giuridico individuale; - la particolarità della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio cautelare.”

(CDS, SEZ.VI^, ORD. 29.10.2021 n.5903).

Ne deriva il diritto del ricorrente all'inclusione con riserva, con conseguenziale diritto al risarcimento del danno patito.

Orbene, con **ordinanza n.483/2022** il Tar Lazio autorizzava il ricorrente alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, adempimento che veniva espletato tempestivamente.

Con **ordinanza n. 2481/2022** sempre il Tar Lazio accoglieva l'istanza di sospensiva ritenendo illegittimo il provvedimento di disconoscimento del titolo estero per cui è causa ed ordinando al Ministero dell'Istruzione il riesame dei titoli abilitativi dell'appellante, riesame che non è mai avvenuto nelle more del giudizio di merito.

Si legge in detta ordinanza cautelare:

“Ritenuto opportuno che il Ministero dell’Istruzione riesamini l’istanza di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno, presentata dalla parte interessata, atteso che, ad una sommaria cognizione, non esula dalla competenza propria del Ministero dell’istruzione, eventualmente previo parere del Ministero dell’università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola;

Inoltre, ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare se la formazione e il titolo conseguiti in uno Stato membro sono di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha ommesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero, non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno;

Ritenuto, pertanto, che sussistono sufficienti profili per accogliere la domanda cautelare, ordinando, per l’effetto, all’amministrazione intimata il riesame della determinazione impugnata.

Inopinatamente, con sentenza n.4326 del 13.3.2023 il Tar Lazio, Sez.IV[^] Bis rigettava il ricorso con motivazioni assolutamente inaccettabili tant’è che veniva interposto appello a

Codesto Consesso per i seguenti motivi:

*“Preliminarmente va evidenziato che la sentenza gravata è illegittima e contraddittoria in quanto stride, oltre che con l’ordinanza con cui è stata concessa la sospensiva nell’odierno procedimento, altresì con le decisioni cautelari dello stesso Tar Lazio assunte a fronte del ricorso (**Rg.n.7458/22**) proposto dall’appellante avverso il decreto ministeriale di disconoscimento del titolo estero di cui in narrativa. Si legge infatti nell’ordinanza del Tar Lazio stessa Sezione IV[^] Bis n. 4906/2022:*

“...osservato preliminarmente che il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (e, segnatamente, di questa Sezione) ha ripetutamente affermato (cfr., da ultimo, Sez. IV- bis, 14 luglio 2022, n. 4503) che:

- non esula dalla competenza propria del Ministero dell’Istruzione, eventualmente previo parere del Ministero dell’Università, la valutazione della congruità in concreto dei titoli esteri ai fini della specializzazione sul sostegno (v., in particolare, l’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. In l. 12/2020, che nel ripartire le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, dispone che spetta al Ministero dell’Istruzione la competenza in materia di “stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell’Università e della Ricerca”);

- in conformità agli artt. 45 e 49 TFUE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia “le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazioni nazionali” (v.Corte di Giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020);

- ritenuto pertanto necessario che, a fronte dell'omessa valutazione della validità e dell'idoneità del percorso formativo svolto all'estero (non assumendo valore dirimente la mancanza di un'attestazione formale dell'Autorità locale), l'Amministrazione intimata provveda al riesame della determinazione impugnata;
- rilevato peraltro che, con recente ordinanza 1° luglio 2022, n. 5519, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti questioni:
 - "se sia consentito alle Autorità italiane nel riconoscimento dei titoli conseguiti nei Paesi dell'Unione europea (anche da cittadini italiani) prescindere dalle valutazioni effettuate dalle Autorità degli Stati membri nei quali i predetti titoli sono stati rilasciati, procedendo autonomamente alla valutazione del percorso di formazione seguito da un cittadino dell'UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell'UE ..., soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative)";
 - "in particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove nel Paese membro dell'Unione Europea le Autorità del Paese nel quale il titolo è stato conseguito ... non abbiano rilasciato, all'esito di tale percorso di formazione, un attestato di competenza o un titolo di formazione, ai sensi dell'articolo 13, par. 1, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE)";
 - "Se, infine, ai fini del riconoscimento delle professioni non regolamentate, si possa prescindere dal requisito di cui all'art. 13, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE (nel testo sostituito dalla Direttiva 2013/55/UE) sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in nome della invocata applicazione dei principi di libertà di circolazione e libertà di stabilimento";
- considerato che la definizione delle riportate questioni riveste evidente rilevanza ai fini di una compiuta valutazione della posizione giuridica di carattere pretensivo della quale è portatrice parte ricorrente, atteso che il soddisfacimento dell'interesse sostanziale fatto valere è insuscettibile di essere garantito, se non nel quadro di un rinnovato riesame, da parte della competente Amministrazione, della posizione protensiva dalla stessa vantata: riesame, il cui svolgimento non potrà, con ogni evidenza, prescindere dalle indicazioni di carattere interpretativo che l'Adunanza plenaria vorrà fornire, all'esito della deliberazione delle questioni ad essa come sopra rimesse;
- ritenuto pertanto che, nei termini anzidetti, sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, con riveniente onere, a carico del Ministero dell'Istruzione, di procedere al riesame della posizione della parte ricorrente, con riferimento al principio di diritto che verrà dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato enunciato, all'esito della definizione delle questioni interpretative rimesse."

Con successiva recentissima ordinanza del Tar Lazio n.2986/2023 è stata confermata la concessione della tutela cautelare con nuovo e reiterato invito al Ministero dell'Istruzione di procedere con riesame dell'istanza di riconoscimento del ricorrente alla luce delle seguenti e più pregnanti motivazioni:

"Rilevato come parte ricorrente ha chiesto, con il presente gravame, l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione ha negato il riconoscimento del titolo di specializzazione professionale conseguito in Romania;

-considerato che con ordinanza cautelare n. 4906/2022 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare "con riveniente onere, a carico del Ministero dell'Istruzione, di procedere al riesame della posizione della parte ricorrente, con riferimento al principio di

diritto che verrà dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato enunciato, all'esito della definizione delle questioni interpretative rimesse"

-considerato che con motivi aggiunti, depositati il 4.5.2023, senza impugnare nessun ulteriore atto si richiamano le statuizioni dell'ordinanza cautelare, lamentandone l'inottemperanza;

-riqualificata l'istanza del difensore come domanda di esecuzione del provvedimento cautelare e considerata la mancata ottemperanza alla predetta ordinanza, nella parte in cui l'Amministrazione ha ommesso di pronunciarsi sulla posizione del ricorrente alla luce dei principi richiamati, ora esplicitati nelle pronunce sopravvenute (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 21-22/2022);

-ritenuto conseguentemente di dover accogliere la domanda di esecuzione del provvedimento cautelare nei termini indicati in dispositivo;

ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie l'istanza di esecuzione dell'ordinanza n. 4906/2022 e per l'effetto:

- ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pronunciarsi con un provvedimento specifico riguardo alla posizione del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

- nomina quale Commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione e del Merito o un funzionario o un organo competente per disposizione normativa all'uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi - in caso di inottemperanza - entro l'ulteriore termine di centottanta giorni;

- condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese di lite per la presente fase, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge."

Pertanto la sentenza impugnata è erronea e contraddittoria nella parte in cui afferma che i titoli abilitativi esteri dell'appellante non siano idonei e riconoscibili ex D.Lgs.n. 206/2007 contrariamente a quanto invece sancito dalla stessa Sezione del Tar Lazio nelle ordinanze cautelari sopra citate laddove, dopo aver precisato che soltanto il Ministero dell'Istruzione può esaminare e pronunciarsi sull'istanza di riconoscimento (e non l'USP com'è avvenuto nel caso di specie), ordina allo stesso Ministero di riesaminare la domanda sulla base dei principi sanciti in subiecta materia dall'Adunanza Plenaria, secondo cui tra l'altro per il riconoscimento di un titolo estero sul sostegno non occorre assolutamente il possesso dell'abilitazione su materia, come invece erroneamente sostengono i Primi Giudici, nella sentenza gravata.

La circostanza poi relativa alla presunta assenza del diploma di scuola media superiore è del tutto falsa e fuori in quanto l'appellante ha conseguito tale titolo nel 2003 in Italia e precisamente a Nardò in provincia di Lecce; il riferimento nella istanza telematica di riconoscimento all'Austria è soltanto un refuso del sistema informatico del Ministero.

Va pertanto riformata la sentenza impugnata con conseguenziale annullamento degli atti

impugnati in primo grado e con conseguenziale diritto al risarcimento del danno per lucro cessante pari alla retribuzioni contrattuali spettanti per l'anno scolastico 2021/2022 a fronte dell'incarico annuale di 18 ore in ADSS assegnatogli con decreto USP Roma prot.n. 27675 del 6.9.2021 e poi revocato e con diritto al riconoscimento altresì del punteggio correlativo in GPS.

Senonchè, con la sentenza oggi gravata e di cui si invoca la revocazione è stato rigettato l'appello sulla base delle seguenti inammissibili motivazioni:

“Innanzitutto va osservato che il provvedimento impugnato ha indicato molteplici ragioni poste a fondamento dell'esclusione, non tutte oggetto di specifica doglianza e questo sarebbe di per sé bastevole a far ritenere il gravame infondato, o comunque inammissibile per carenza di interesse.

Ad ogni modo le specifiche doglianze formulate avverso l'atto impugnato non sono condivisibili, non trovando rispondenza negli atti per le ragioni che seguono.

Innanzitutto il titolo spagnolo esibito non poteva essere riconosciuto perché risultava rilasciato da Euroinnova - centro di studi post laurea Euroinnova formación internacional che è un ente privato operante in Spagna, e non un'università statale, né è abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale.

Inoltre la parte appellante non ha mai conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso indicate, il che le avrebbe comunque impedito di frequentare un corso di specializzazione sul sostegno sia in Italia che in Spagna.

Tanto meno possiede i requisiti per iscriversi nella II fascia delle GPS del sostegno della scuola secondaria di secondo grado, non avendo maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, entro l'anno scolastico 2019/2020, come richiesto dal comma 4 lett. a) dell'art.59 del d.l. n.73 del 25 maggio del 2021, convertito con legge 106 del 23 luglio 2021.

Le stesse indicazioni rese in ordine al possesso del diploma di maturità risultano ambigue e contraddittorie, perché: 1. il titolo risulterebbe conseguito, per di più in date diverse, in Austria e a Lecce; 2. la parte appellante non ha mai indicato quale corso di studi superiore di secondo grado ha frequentato.

In definitiva la parte, in concreto, a prescindere dalle carenze documentali che pure sono state registrate nella procedura, al 31 luglio del 2021, non era in possesso dei requisiti che, ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.M. 51/2021 e dell'art.59, comma 4 lett. a) del d.l. 73/2021 le avrebbero consentito di iscriversi nelle GPS di Roma, quale aspirante insegnante di sostegno nelle classi di concorso indicate.

Il sub-motivo al motivo d'appello contesta poi all'amministrazione di non aver ritenuto sufficiente, ai fini dell'iscrizione in detto elenco, la sola dichiarazione di aver presentato, ai

sensi del comma 4 lett. e) dell'O.M. 60/2020, la domanda di riconoscimento del titolo alla competente autorità.

Sostiene la parte appellante che questa previsione sarebbe applicabile in quanto l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 prevede che "per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858."

Il motivo è infondato e/o irrilevante dal momento che, come appena detto, il titolo non poteva essere riconosciuto e la parte appellante non era comunque in possesso degli altri requisiti richiesti per potere essere iscritto all'elenco.

In ogni caso la pretesa è anche infondata, dal momento che necessitava per l'iscrizione, come chiaramente specificato dal comma 1 dell'art.2 del D.M. 51/2021 – che conteneva un'espressa disposizione in parte qua, idonea ad escludere l'applicazione residuale dell'O.M. 60/2020 - aver conseguito un titolo di specializzazione all'estero, a condizione che fosse valido quale specializzazione del sostegno e riconosciuto in Italia, ai sensi della vigente normativa.

Requisito al quale andava aggiunto quello delle tre annualità di cui al comma 4 lett. a) dell'art.59 del d.l. n.73 del 25 maggio del 2021, convertito con legge 106 del 23 luglio 2021, del quale pure la parte appellante era sprovvista.

In virtù del principio di specialità – oltre che per l'eccezionalità delle previsioni contenute nel D.M. 51/2021 – queste ultime prevalgono sulla disposizione di sussidiarietà contemplata dal comma 4 lett. b) dell'art.7 dell'O.M. 60/2020. Ne consegue che, diversamente che nella procedura prevista da quest'ultima, in questo caso l'aspirante che voleva presentare un titolo estero, onde poter essere iscritto negli elenchi aggiuntivi – prerogativa concessa in via eccezionale, in ragione dell'emergenza pandemica – doveva averne già ottenuto il riconoscimento. E poiché la parte appellante detto riconoscimento non lo possedeva (né avrebbe potuto ottenerlo per le ragioni viste), vi era un ulteriore motivo per non inserirlo negli elenchi.

Infine nemmeno può dirsi sussistente una disparità di trattamento con coloro che hanno conseguito, nei termini, il titolo di abilitazione in Italia per la mancanza della medesimezza delle condizioni di fatto. Infatti altro è aver conseguito, entro il termine previsto, un titolo valido in Italia, altro è presentare, nel medesimo termine, un titolo ottenuto all'estero, del quale non sono state accertate provenienza, validità ed efficienza.

In disparte la considerazione che la parte appellante non è stata in concreto discriminata, non sussistendo le condizioni per potere essere iscritta e non avendo peraltro mai adempiuto alle ulteriori condizioni richieste, ossia: esibire il certificato dal quale evincersi un'adeguata conoscenza della lingua spagnola a livello accademico, produrre l'elenco di tutti gli esami sostenuti in lingua spagnola, indicare la frequenza di un tirocinio pratico presso un istituto scolastico statale spagnolo e la votazione complessiva riportata, dimostrare la spendibilità del titolo di master come corso di specializzazione per l'insegnamento sul sostegno in Spagna."

Va soggiunto che successivamente all'udienza pubblica di cui all'odierno appello, le

ordinanze cautelari del Tar Lazio n.4906/2022 e n.2986/2023, menzionate nei motivi di appello, sono state confermate con **sentenza n.9271 del 2024** della IV^{Bis} Sezione del Tar Lazio nell'ambito del procedimento **rg.n.7458/22** proposto dall'appellante avverso il decreto ministeriale di disconoscimento del titolo estero di cui in narrativa.

Si legge in detta sentenza:

“Il ricorso è fondato e va accolto, in accoglimento dei motivi formulati da parte ricorrente, per le seguenti ragioni.

2.1. In primo luogo, il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea, come ricostruita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). In particolare, la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell'Unione europea, ha affermato: “deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d'origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all'accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione. In altri termini, il riconoscimento tipizzato dalla direttiva 2005/36/CE, normativamente predeterminato nel senso di una presa atto del titolo professionale, dell'attestazione di competenza, o dell'esperienza professionale acquisita dall'interessato, si colloca comunque in un sistema che, in vista dell'obiettivo di attuazione delle libertà economiche fondamentali dei Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli», come enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con specifico riguardo al regime di riconoscimento automatico, ma con valenza espansiva anche per il regime generale di riconoscimento, demandato ad una fase amministrativa di verifica dei percorsi di formazione e acquisizione delle necessarie competenze professionali seguiti dall'interessato in ciascun Paese dell'Unione” (punto 9 della motivazione); “la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall'interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l'accesso alla "professione regolamentata” (punto 10 della motivazione); “in conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C166/20, il Ministero dell'Istruzione è tenuto: “- ad esaminare «l'insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d'origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione; - a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall'altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla "professione regolamentata" di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva” (punto 12 della motivazione).

In base ai principi ora richiamati, deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione rigetta l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; infatti, non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento la circostanza della mancata produzione dell'attestato di competenza professionale (Acreditación), perché il Ministero deve valutare in concreto, all'esito di appropriata istruttoria e con adeguata motivazione, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale eventualmente maturata, abbia consentito il raggiungimento di un livello di formazione analogo a quello richiesto per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, anche previa adozione di specifiche ed opportune misure compensative.

2.2. Sempre in accoglimento di quanto dedotto in ricorso, il provvedimento è illegittimo anche con riferimento ad un secondo profilo.

Il collegio ritiene infatti erronea la statuizione di incompetenza secondo cui, vertendosi in materia di riconoscimento di titoli di studio non abilitanti all'estero, sarebbe competente il Ministero dell'Università e della Ricerca e non il Ministero dell'Istruzione.

Sul punto si evidenzia che l'istanza dell'interessato ha ad oggetto il riconoscimento, non di un mero titolo di studio, ma di una qualifica professionale ai fini dell'esercizio in Italia della professione regolamentata di insegnante di sostegno; riconoscimento che va operato dall'amministrazione in base alla disciplina europea sopra richiamata, a prescindere dalla produzione di un attestato di competenza professionale.

La relativa competenza è oramai pacificamente attribuita al Ministero dell'Istruzione alla luce dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. n. 1/2020 conv. in l. n. 12/2020, secondo cui spetta tra l'altro al Ministero dell'Istruzione l'"organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca" nonché il "riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale".

3. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame dell'istanza di riconoscimento, con eventuale assegnazione di misure compensative.

4. In considerazione del pregresso contrasto giurisprudenziale in materia, risolto dall'Adunanza Plenaria in data successiva all'adozione del provvedimento impugnato, le spese processuali vanno integralmente compensate."

In pratica il Tar Lazio, nel procedimento finalizzato al riconoscimento del titolo, ha confermato nel merito le stesse argomentazioni che aveva esternato in sede cautelare mediante le ordinanze che già erano state richiamate nell'atto di appello e di cui il CDS non ha tenuto in debito conto ai fini della delibazione del gravame.

Tutto ciò costituisce ed integra un errore revocatorio ai sensi dell'art.395 1° comma n.5 del c.p.c. in quanto la sentenza oggi gravata del CDS contrasta con due ordinanze cautelari precedenti del Tar Lazio passate in giudicato e confermate in sede di merito, emesse tra le stesse parti e riguardanti lo stesso titolo estero su sostegno conseguito dal ricorrente.

Il contrasto è alquanto evidente:

- nella odierna sentenza si sancisce che “... *il titolo spagnolo esibito non poteva essere riconosciuto perché risultava rilasciato da Euroinnova - centro di studi post laurea Euroinnova formacìon internacional che è un ente privato operante in Spagna, e non un'università statale, né è abilitato a rilasciare titoli aventi valore legale....Inoltre la parte appellante non ha mai conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso indicate, il che le avrebbe comunque impedito di frequentare un corso di specializzazione sul sostegno sia in Italia che in Spagna*”;

- viceversa nelle ordinanze del Tar Lazio n.4906/2022 e n.2986/2023, confermate dalla sentenza n.9271 del 2024, si statuisce: “.....**il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea, come ricostruita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). In particolare, la sentenza n. 18 del 2022, con riferimento al riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato dell'Unione europea, ha affermato: “*deve ritenersi necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d'origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all'accesso alla "professione regolamentata" in quello di destinazione.*”..... In base ai principi ora richiamati, **deve pertanto ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione rigetta l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e**

senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti; infatti, non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento la circostanza della mancata produzione dell'attestato di competenza professionale (Acreditaciòn), perché il Ministero deve valutare in concreto, all'esito di appropriata istruttoria e con adeguata motivazione, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale eventualmente maturata, abbia consentito il raggiungimento di un livello di formazione analogo a quello richiesto per essere ammessi in Italia all'insegnamento di sostegno, anche previa adozione di specifiche ed opportune misure compensative.”;

- tanto più che poi il Tar Lazio prosegue affermando che: “La relativa competenza è oramai pacificamente attribuita al Ministero dell'Istruzione alla luce dell'art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come recentemente modificato dal D.L. n. 1/2020 conv. in l. n. 12/2020, secondo cui spetta tra l'altro al Ministero dell'Istruzione l'“organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca” nonché il “riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale”, con ciò confermando che non poteva essere l'U.S.P. di Roma a pronunciarsi sul riconoscimento del titolo estero del ricorrente, ma soltanto ed esclusivamente il M.I.M. ai sensi del D.lgs. n.206/2007;

- le stesse argomentazioni di cui sopra, in tema di riconoscimento di titoli esteri, erano state peraltro dedotte dal Tar Lazio in sede cautelare nell'ordinanza n.2481/2022 nel procedimento per cui è oggi è causa, salvo poi cambiare idea nel merito;

- lo stesso MIM, nel rigettare l'istanza di riconoscimento del ricorrente col provvedimento annullato dal Tar Lazio con l'ultima sentenza n.9271/2024, non ha mai contestato che il titolo fosse stato conseguito presso un ente privato, risultando viceversa che il ricorrente ha frequentato un corso di abilitazione presso l'Università "Antonio Nebrija" di Granada tramite un soggetto appositamente autorizzato dalla medesima università, mentre la circostanza che il ricorrente non fosse in possesso di un'abilitazione su materia propedeutica per il sostegno è questione che è stata ormai definitivamente e pacificamente esclusa dall'Adunanza Plenaria con le sentenze di cui sopra.

Ne deriva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, nell'avallare il pronunciamento di primo grado del Tar Lazio, statuisce erroneamente che il titolo estero conseguito dal ricorrente in Spagna non è suscettibile di riconoscimento, andando a collidere con quanto statuito dallo stesso Tar Lazio in pregresse pronunce cautelari passate in giudicato, poi confermate anche nel merito, emesse tra le stesse parti, che hanno sancito viceversa l'obbligo del MIM di procedere alla valutazione e alla comparazione del titolo de quo secondo i principi dell'Adunanza Plenaria ormai noti.

Da qui si evince la fondatezza del ricorso per revocazione in considerazione altresì della circostanza che il giudice d'appello non si è pronunciato sul menzionato contrasto tra giudicati, pur avendolo il ricorrente correttamente e tempestivamente segnalato ed anzi posto tale questione come principale censura di gravame.

Il ricorrente ha quindi interesse alla revocazione della sentenza gravata stante la rilevanza e la decisività dell'errore revocatorio: una volta acclarato che il titolo estero conseguito in Spagna è suscettibile di riconoscimento ministeriale, tant'è che viene prima sospeso e poi annullato dal Tar Lazio il decreto illegittimo di disconoscimento del M.I.M. per illogicità e contraddittorietà dei motivi di rigetto, cade il presupposto logico-giuridico che ha indotto

l'USP di Roma a depennare nel 2021 dagli elenchi aggiuntivi delle GPS il ricorrente, nonché a revocargli l'incarico di supplenza all'epoca attribuito, con conseguenziale accertamento del suo diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito (pari alle retribuzioni spettanti per l'anno scolastico 2021-2022 a fronte dell'incarico revocato ingiustamente e mai più ripristinato nonostante l'accoglimento della tutela cautelare).

Inoltre il ricorrente ha inteso affinché la sentenza oggi impugnata non passi in giudicato stante il suo tenore e contenuto lesivo in danno del suo titolo estero proprio nelle more e nella pendenza del procedimento di riesame da parte del MIM disposto dal Tar Lazio con l'ultima sentenza n.9271/2024.

Non ultimo va considerato l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento della condanna alle spese, assai esosa ed incredibilmente ingiusta, avuto riguardo alla fondatezza dei motivi di appello, alla superficialità della disamina da parte del CDS nella stesura della sentenza revocanda, nonché infine all'assenza di qualsiasi attività difensiva da parte dell'Avvocatura dello Stato (ad eccezione della mera costituzione formale in giudizio) la quale non è nemmeno comparsa all'udienza pubblica.

ISTANZA EX ART.41 C.P.A. DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si ribadisce in questa sede la richiesta di autorizzazione a provvedere alla notifica per pubblici proclami prevista dall'art.41 c.p.a. così com'è stato disposto nelle precedenti fasi del procedimento odierno.

P.Q.M.

Si invoca la revocazione della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge in ordine alla riforma della sentenza del Tar Lazio n.4326/2023 e all'annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado, con accertamento del diritto al risarcimento del danno.

Con vittoria delle di giustizia.

Lecce/Roma, 02.12.2024

Avv. Vincenzo Parato

Firmato digitalmente da: PARATO VINCENZO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI DI LECCE
Luogo: Lecce
Data: 03/12/2024 17:55:20